



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

## LE CONSEGUENZE INDIRETTE DELL'OBBLIGAZIONE EXTRA CONTRATTUALE DI RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE

**Francesco Maiello**

*Professore aggregato di Diritto internazionale privato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

**ABSTRACT:** *Il contributo si propone di affrontare il delicato problema della corretta applicazione delle norme di conflitto uniformi, di cui si è dotata l'Unione Europea, in relazione alla domanda di risarcimento del congiunto di un deceduto a seguito di un sinistro stradale. La Corte di giustizia ha già fornito l'interpretazione delle norme del Regolamento (UE) 1215/2012, in ordine al giudice competente, e del Regolamento (CE) 864/2007, relativamente alla legge applicabile. Resta da definire entro quali limiti l'ordinamento del foro può considerare la legge richiamata come manifestamente contraria all'ordine pubblico, quale motivo di non applicazione.*

**ABSTRACT:** *The main aim of this article is to address the problem of the correct application of the uniform conflict rules, which the European Union has adopted, in relation to the request for compensation of the relative of a deceased following a road traffic accident. The EU Court has already provided the interpretation of the rules of Regulation (EU) 1215/2012 on jurisdiction and of Regulation (EC) 864/2007 on applicable law. It remains to be defined within what limits the judge may be refuse the applicable law because is manifestly incompatible with the public policy (ordre public) of the forum.*

**PAROLE CHIAVE:** *Danno parentale; Obbligazione extracontrattuale; Riparto di giurisdizione; Legge applicabile; Ordine pubblico*

**KEYWORDS:** *Parental Damage; Non-Contractual Obligations; Jurisdiction; Applicable Law; Public Policy*

**SOMMARIO:** -1. Introduzione. -2. La competenza del giudice del domicilio dell'attore -3. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale. -4. L'incertezza nella quantificazione del danno sulla base della legge designata, come motivo per opporre l'ordine pubblico alla sua applicazione nel foro.

## 1. Introduzione

La dottrina e la giurisprudenza italiane, in caso di decesso a seguito di incidente stradale, oltre alle ben note categorie di danno diretto – differenziate nelle diverse accezioni di danno biologico terminale, catastrofico (o catastrofale) e tanatologico (o danno da perdita della vita), in buona parte trasmissibili *iure hereditatis* – hanno da sempre riconosciuto l'azione conseguente al danno da perdita parentale.

Nel caso in cui siffatta domanda provenga da un cittadino non domiciliato nello stato membro in cui si è verificato il sinistro, si pongono particolari problemi di applicazione delle norme di conflitto uniformi, di cui si è dotata l'Unione Europea, in relazione al riparto di competenza tra i giudici di diritto comune e in materia di legge applicabile.

In conseguenza la Corte di giustizia è stata chiamata, in più di una occasione, a fornire la corretta interpretazione delle pertinenti norme, contenute nei regolamenti (UE) n. 1215/2012<sup>1</sup> e (CE) n. 864/2007<sup>2</sup>.

Da ultimo, si è pronunciato sul tema il Tribunale di Catania, con la recentissima sentenza n. 1511 del 2022, che consente di riaffrontare la questione con specifico riguardo ai limiti, posti dall'ordinamento del foro, all'ingresso di norme eteronome ritenute contrastanti con i principi di ordine pubblico.

## 2. La competenza del giudice del domicilio dell'attore

La particolare domanda giudiziale, volta al riconoscimento del danno parentale connesso alla responsabilità civile automobilistica, aveva già creato, sotto la vigenza dell'abrogato Regolamento (CE) n. 44/2001, dubbi in ordine alla competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GU L 351 del 20.12.2012, pp. 1-32.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in GU L 199 del 31.7.2007, pp. 40-49.

Nel giudizio C-463/06<sup>3</sup> si trattava dell'azione extra contrattuale, proposta dalla vittima di un incidente stradale nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, incardinata dinanzi all'Amtsgericht Aachen, quale *forum actoris*<sup>4</sup>.

La questione pregiudiziale verteva sulla corretta applicazione dell'art. 11 par. 2 del Regolamento (oggi 13 par. 2 del Regolamento 1215/2012)<sup>5</sup> e del rinvio da questo operato al precedente art. 9 par. 1 lett. b) (oggi art. 11 par. 1 lett. b del Regolamento 1215/2012). La prima norma, infatti, consente a colui che svolge un'azione diretta contro un assicuratore di citarlo in giudizio, utilizzando i criteri di collegamento dettati dalla seconda (tra i quali vi è anche il *forum actoris*) per la corrispondente azione contrattuale del contraente, dell'assicurato o beneficiario.

Secondo l'interpretazione del Tribunale tedesco, però, doveva considerarsi oggetto del rinvio anche la particolare qualifica rivestita dall'attore cosicché il terzo danneggiato non avrebbe potuto beneficiare della competenza attribuita in base al criterio di prossimità.

La Corte, al contrario, facendo leva sulla *ratio* della norma, precisava che l'utilizzo del *forum actoris*, previsto dall'art. 9, n. 1, lett. b) del Regolamento 44/2001, è possibile in tutti i casi in cui l'ordinamento del foro ammette l'azione diretta della persona lesa, non rilevando in alcun modo la qualificazione di tale domanda in base al diritto nazionale.

In base al ragionamento dei giudici di Lussemburgo va, invero, valorizzato il contenuto del 13° considerando, secondo cui il Regolamento è volto a garantire alle parti più deboli una maggiore

<sup>3</sup> Cfr. sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007, in causa C-463/06, *FBTO*, in raccolta 2007 I-11321.

<sup>4</sup> Per un'analisi della sentenza vd. ADOBATI, *Massimario annotato*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2/2008, pp. 337-358; BONA, *R.C.A. e sinistri transfrontalieri: giurisdizione (tutti a casa propria) e diritto applicabile (risarcimenti con regole aliene)*, in *Danno e responsabilità*, 6/2008, pp. 621-632; BONA, *Sinistri stradali all'estero ed azione diretta in Italia: davvero sussiste la legittimazione passiva del mandatario?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 4/2015, pp. 1140-1163; BONA, *Giurisdizione e azione diretta tra Reg. (UE) n. 1215/2012 e convenzioni speciali: quali limiti alla deroga ex art. 71?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1/2016, pp. 235-259; CANNALIRE, *Osservatorio comunitario*, in *I Contratti*, 2/2008, pp. 201-205; Carpaneto, *Giurisprudenza comunitaria*, in *Studium iuris*, 2/2008, pp. 226-232; JANNARELLI - SCANNICCHIO, *Recentissime dalle Corti europee in Giurisprudenza italiana*, 2/2008, pp. 289-297; LEANDRO, *Lussemburgo amplia la protezione per le vittime degli incidenti stradali in Guida al diritto - Diritto comunitario e internazionale*, 1/2008, pp. 48-49; PARDOLESI, *In tema di assicurazione obbligatoria r.c.a.*, in *Il Foro italiano*, 6/2015, 1, pp. 1939-1940; ROSSOLILLO, *L'osservatorio comunitario*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2/2008, pp. 178-181.

<sup>5</sup> Stante la perfetta coincidenza tra le due, si riporta la norma attualmente in vigore. Cfr. art. 13 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, cit.: 1. *In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.* 2. *Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.* 3. *Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti.*

tutela, attraverso l'implementazione di norme sulla competenza più favorevoli ai loro interessi rispetto alle regole generali. Di talché, negare alla vittima il diritto di agire dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, la priverebbe di una tutela identica a quella che il regolamento intende concedere alle parti deboli nelle controversie in materia assicurativa e, come tale, risulterebbe in contrasto con la *ratio* della norma europea.

### **3. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.**

La questione della posizione dell'attore, in relazione al contratto di assicurazione oggetto di causa, si è posta, *mutatis mutandis*, anche rispetto alla legge applicabile.

In un caso proposto alla Corte di giustizia nel 2014<sup>6</sup>, si trattava proprio dell'azione di danno da perdita parentale di un cittadino, domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui si era verificato il sinistro, e della corretta interpretazione dell'art. 4 par. 1 del Regolamento (CE) n. 864/2007<sup>7</sup>.

La norma, che utilizza quale criterio di collegamento principale quello del luogo in cui si è verificato il danno, precisa che a tal fine sono irrilevanti le sue conseguenze indirette anche se queste si verificano in un paese diverso.

La Corte afferma allora che, in base all'articolo 2 del Regolamento, "il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito". Tuttavia, la norma, deve essere interpretata alla luce del 17° considerando che, in maniera non suscettibile di diversa valutazione, chiarisce che il danno utilizzato come criterio di collegamento è quello diretto, la cui verifica deve intendersi avvenuta nel luogo dell'evento che l'ha prodotto. In conseguenza, in tutti i casi in cui è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come certamente accade quando l'obbligazione risarcitoria trova la sua ragione in un incidente stradale, il luogo della sua verifica deve essere

---

<sup>6</sup> Cfr. sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2015, in causa C-350/14, *Lazar*, in raccolta digitale.

<sup>7</sup> Cfr. art. 4 Regolamento (CE) n. 864/2007, cit., rubricato "Norma generale": 1. *Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.* 2. *Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.* 3. *Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.*

considerato l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente come, peraltro, chiarito proprio dal par. 1 dell'art. 4<sup>8</sup>.

In altre parole la legge applicabile al danno diretto è dotata, ai sensi delle norme di conflitto sovranazionali, di una *vis attrattiva* nei riguardi delle altre obbligazioni scaturenti dallo stesso fatto illecito e ciò al fine di garantire la prevedibilità della legge applicabile ed evitare che lo stesso venga scomposto in più parti, soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima principale subiscono danni.

#### **4. L'incertezza nella quantificazione del danno sulla base della legge designata come motivo per opporre l'ordine pubblico alla sua applicazione nel foro**

La giurisprudenza della Corte, con riguardo all'azione diretta di risarcimento danni del congiunto del defunto a seguito di incidente stradale, ha chiarito che, quando presenta profili transnazionali, questa può essere avviata innanzi all'autorità giurisdizionale nel cui circondario è domiciliata la persona lesa, anche se il danno patito è conseguenza indiretta dell'illecito, ma il giudice dovrà utilizzare, ai fini del decidere, la legge dello Stato membro in cui il sinistro si è verificato.

Se, allora, dal punto di vista sovranazionale risulta ormai pacifico il modo di operare delle norme di conflitto, resta da verificare se, all'applicazione della legge designata – che può essere anche quella di uno Stato terzo ex art. 3 del Regolamento (CE) n. 864/2007 – possano opporsi profili di incompatibilità con l'ordine pubblico del foro.

Va, quindi, immediatamente rilevato che l'astratta possibilità di limitare l'ingresso delle norme eteronome è espressamente garantita dall'art. 26 del Regolamento, in base al quale

---

<sup>8</sup> Per un'analisi della sentenza vd. AMOROSO, ORZAN, *Corti europee*, in *Giurisprudenza italiana*, 1/2016, pp. 24-31; BONA, *"Roma II" e sinistri mortali: il paese di residenza delle vittime secondarie non determina la legge applicabile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3/2016, pp. 829-851; CASTELLANETA, *Responsabilità civile auto: la legge applicabile si determina in relazione al luogo dell'incidente*, in *Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore*, 3/2016, pp. 96-98; MARCHETTI, *The Rome II regulation in Italian and other national courts*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4/2017, pp. 883-907; FRIGESSI DI RATTALMA, *L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli nella prospettiva euro-unitaria: principi consolidati e questioni aperte*, in *Assicurazioni*, 1/2020, 1, pp. 25-30; FRIGESSI DI RATTALMA, LOSCO, *La legge applicabile al risarcimento del danno subito dalla vittima o dal suo avente causa non residenti in Italia in caso di sinistro avvenuto in Italia: per un giusto equilibrio nella composizione degli interessi in rilievo*, in *Assicurazioni*, 3-4/2016, 1, pp. 393-416; MANTOVANI, *The "indirect consequences" of a harmful event in the light of the judgment of the Court of Justice in "Florin Lazar"* in *Int'l Lis*, 2/2016, pp. 72-79; PERSANO, *Sulla compatibilità del requisito della "convivenza" disposto dalla "lex loci damni" ai fini risarcitori con l'ordine pubblico del foro*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 4/2018, pp. 1169-1179.

“l'applicazione di una norma della legge di un paese ... può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”.

Fatta questa doverosa premessa, si deve ricordare che la questione è stata affrontata in una recentissima sentenza del Tribunale di Catania<sup>9</sup>, pronunciata in ordine una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per il decesso di uno stretto congiunto, rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi a Varsavia (Polonia).

Il tribunale siciliano, fatta un'ampia premessa in ordine ai precedenti della Corte di giustizia in materia di giurisdizione e legge applicabile, si è dichiarato competente statuendo che alla controversia sarebbe applicabile il diritto Polacco. Nel prosieguo della motivazione, però, il giudice ritiene di poter scorgere l'incompatibilità della normativa polacca con l'ordine pubblico, nella misura in cui non annovera regole certe in ordine alla quantificazione del danno. Ciò in quanto, dall'analisi condotta nel 2016 dal Gruppo Europa Osservatorio Milano, emergerebbe in relazione alla Polonia una certa variabilità delle liquidazioni previste in base alla giurisprudenza locale<sup>10</sup>.

Su una tale statuizione s'impongono alcune considerazioni. È ben noto che la Cassazione in due precedenti pronunciamenti ha affrontato la questione risolvendola in senso negativo. Sin dal 2018<sup>11</sup>, la Suprema Corte aveva, invero, chiarito che la norma di un ordinamento straniero, che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, in quanto il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale. Nel 2021, rispetto ad un altro caso sostanzialmente analogo, riprendendo il principio di diritto espresso nella prima sentenza, i giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, affermato che quand'anche la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore non potrebbe ritenersi violato il diritto dell'Unione Europea né quello costituzionale<sup>12</sup>.

Ebbene, anche non volendo tenere conto di tali sentenze di legittimità, peraltro non meglio motivate, sembra che la conclusione del Tribunale di Catania sia discutibile sotto diversi aspetti. Com'è noto l'ordine pubblico<sup>13</sup>, in quanto clausola generale a contenuto variabile, corrisponde a

---

<sup>9</sup> Cfr. Tribunale di Catania, Sentenza non definitiva n. 1511/2022 pubblicata il 05/04/2022.

<sup>10</sup> Lo studio cui fa riferimento il giudice è rinvenibile al link: <http://www.milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2016/11/4c-risarcimento-danni-POLONIA-Grochowski-Baranowska-Bonfiglioli-IT.pdf>

<sup>11</sup> Cfr. Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, (ud. 15/03/2018, dep. 21/08/2018), n.20841.

<sup>12</sup> Cfr. Cassazione civile sez. III, 25/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 25/06/2021), n.18286.

<sup>13</sup> Per l'abbondante dottrina su riportano solo gli interventi più recenti: BARCELLONA, *Ordine pubblico e diritto privato*, in *Europa e diritto privato*, 3/2020, pp. 925-979; BIGI, *L'ordine pubblico internazionale davanti alla Cassazione*,

quei principi dell'ordinamento ritenuti inviolabili in determinato tempo<sup>14</sup> e non consente alla norma straniera, ad essi contraria, di trovare applicazione nel foro.

Al fine di utilizzare tale rimedio, volto a paralizzare l'ingresso di norme eteronome, il giudice dovrebbe fondare la propria decisione sulla rilevazione diretta della norma straniera o, in mancanza, attraverso i mezzi complementari di conoscenza previsti dall'art. 14 della Legge 218/1995<sup>15</sup>. Lo studio cui fa riferimento la sentenza appare, *prima facie*, estremamente generico. Ciononostante da conto del fatto che l'articolo 446 par. 4 del codice polacco consente al giudice di riconoscere, ai familiari più stretti della vittima, il risarcimento del danno non patrimoniale e che l'entità della compensazione varia in base al grado di vicinanza con questa. Una tale previsione non sembra, allora, in alcun modo in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

In secondo luogo il giudice di Catania precisa che la contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni del Codice civile polacco, che rimettono la riparazione del torto morale ai liberi intendimenti del giudice, “impone l'applicazione del diritto italiano per la determinazione del danno”.

Anche tale statuizione presenta profili più che discutibili. Invero, sembrerebbe che il giudice abbia inteso applicare in maniera parziale la norma straniera, escludendone l'utilizzo ai soli fini del *quantum debeatur*. Tuttavia l'unanime dottrina<sup>16</sup> sostiene che una tale manipolazione della norma

---

in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2/2022, pp. 561-586; CAPOZZOLO, *L'ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti Europee e italiane*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 1/2022, pp. 40-72; GERACI, *Il danno da perdita del rapporto parentale negli ordinamenti stranieri e la sua compatibilità con il principio dell'ordine pubblico: raffronti comparatistici alla luce della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2993/2020*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1/2021, 2, pp. 404-434; MANETTI, *L'ordine pubblico internazionale e la Costituzione. Prime note*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 3/2021, pp. 93-101; MONTANARI, *Ordine pubblico, diritto privato e vocazione internazionale*, in *Europa e diritto privato*, 1/2022, pp. 133-183; PAPPÀ MONTEFORTE, *Riflessioni sul concetto di ordine pubblico sovranazionale*, in *Notariato*, 3/2022, pp. 247-266; PERLINGIERI, *In tema di ordine pubblico*, in *Rassegna di diritto civile*, 4/2021, pp. 1382-1435; Tescaro, *The notion of international public order and the worthy of approval recent decisions of the United Sections of the Italian Court of Cassation*, in *Eurojus*, 4/2020, pp. 339-353; TIGANO, *Libere riflessioni sulle diverse latitudini e su alcuni tratti problematici relativamente alla funzione di ordine pubblico (Prima Parte)*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 1/2020, pp. 367-380.

<sup>14</sup> Così PERLINGIERI, ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2019, p. 30 ss.

<sup>15</sup> Cfr. art. 14 n. 1, L. 218/115, rubricato “*Conoscenza della legge straniera applicabile*”: *L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate*”.

<sup>16</sup> Per tutti vd. CONTALDI, *Ordine pubblico*, in Baratta (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Miano 2010, pp. 285-286; FRANZINA, *Introduzione al Diritto internazionale privato*, Giappichelli, Torino, 2021 pp. 185-186.

straniera sarebbe inammissibile nel nostro ordinamento e che la contrarietà, anche solo parziale, della legislazione straniera all'ordine pubblico comporti la sua sostituzione automatica con la *lex fori*.